



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 27 del 15-04-2020

Oggetto: **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE, DISTANZA INTERPERSONALE E UTILIZZO LIQUIDO DISINFETTANTE.**

IL SINDACO

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “ulteriori misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale ed i relativi allegati;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 12/03/2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20/03/2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del 01/04/2020;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 03/04/2020;

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11.04.2020;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 25 del 21/03/2020

RITENUTO che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per la trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritenendo l’uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute collettiva;

RILEVATO che molti cittadini, si recano presso gli esercizi commerciali senza indossare le mascherine protettive, che insieme a tutte le altre misure messe in campo, tra le quali il mantenimento della distanza di sicurezza, appaiono comunque necessarie ad assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;

VISTA la legge 23 dicembre 1978n. 833

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge 689/1981 e s m i .

ORDINA

A tutti coloro che accedono ai supermercati, ai punti vendita di prodotti alimentari e di prima necessità, nelle farmacie, negli uffici pubblici, ed ogni altro luogo/attività aperta al pubblico dell’intero territorio comunale di:

* mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo all’esterno ed all’interno delle aree di che trattasi;

* di utilizzare, a protezione delle vie respiratorie, le specifiche mascherine, con esclusione di quelle con valvola di espirazione, da collocare in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola, per coloro che non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni come sciarpe, foulard, etc...
I titolari delle attività commerciali, in special modo i supermercati, punti vendita di prodotti alimentari e di prima necessità dovranno mettere a disposizione dei clienti, liquido disinfettante che sarà posto all'ingresso del locale, per farne fare uso ai clienti che vi accedono anche se indossano guanti monouso.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 da applicarsi secondo la procedura prevista dalla Legge 689/91.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

DISPONE CHE

Al fine dell'esecuzione, la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente ed inviata, per gli incumbenti di competenza:

- 1) Al Comando Polizia Municipale
- 2) Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- 3) Alla Tenenza delle Guardie di Finanza di Patti;
- 4) Al Commissariato di P.S. di Patti;
- 5) Alla Prefettura di Messina

IL SINDACO

F.to Dr. Ignazio Alfonso Spano'

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente:

dal **15-04-2020** al **30-04-2020**

Li _____

IL Segretario Generale
Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
